

S.C. Distretto Biella

Direttore f.f.: Dr.ssa Barbara Bragante
distretto.biella@aslbi.piemonte.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 2-2254 DEL 11.11.2020

**PER LA DISPONIBILITA' DI
STRUTTURE ALBERGHIERE /
RICETTIZIE EXTRA ALBERGHIERE /
RESIDENZIALI "SANITARIE", "SOCIO SANITARIE" E "SOCIALI"**

L'ASL BI

Ai sensi della D.G.R. n. 2-2254 del 11.11.2020 ad oggetto: "Aggiornamento e revisione linee di indirizzo per il reperimento di strutture residenziali "alberghiere", "extra alberghiere", "sociali", "socio-sanitarie" e "sanitarie", per offrire risposta a pazienti asintomatici o paucisintomatici colpiti dal virus COVID-19 ed altre misure finalizzate alla Continuità Assistenziale. Revoca della DGR 20 marzo 2020, n. 14-1150" rende nota la propria esigenza di acquisire la disponibilità da parte di strutture alberghiere / ricettizie extra alberghiere / residenziali "sanitarie", "socio sanitarie" e "sociali" a mettere a disposizione una struttura per pazienti COVID positivi asintomatici o paucisintomatici, dimessi da ospedale o da strutture socio sanitarie non COVID ovvero non in grado di effettuare la quarantena/isolamento al proprio domicilio per ragioni logistiche od altre ragioni.

In particolare, possono partecipare alla presente manifestazione di interesse:

Strutture di tipologia A)

- Le strutture alberghiere in possesso dei requisiti strutturali di cui alla Legge regionale n. 3 del 11 marzo 2015 e del Regolamento regionale n. 9 del 15 maggio 2017 e della Determinazione Dirigenziale n. 26.10.2017 n. 519, totalmente vuote, interamente dedicate e non utilizzate per le finalità proprie, nel rigoroso rispetto dei requisiti di cui al punto 2 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 2-2254/2020.
- Strutture ricettizie extra alberghiere di cui alla Legge regionale n. 13 del 3 agosto 2017 ed al Regolamento regionale n. 4 del 8 giugno 2018 "Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extraalberghiere, requisiti tecnico edilizi ed igienico sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (Articolo 18 della Legge regionale 3 agosto 2017, n. 13), totalmente vuote, interamente dedicate e non utilizzate per le finalità proprie, nel rigoroso rispetto dei requisiti di cui al punto 2 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 2-2254/2020.
- Strutture residenziali "sanitarie", "socio sanitarie" e "sociali", individuate nell'Allegato "A" della D.G.R. 14 settembre 2019, n. 25-12129 recante "Requisiti e procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie", totalmente vuote, interamente dedicate e non utilizzate per le finalità proprie, nel rigoroso rispetto dei requisiti di cui al punto 2 dell'Allegato 1 alla D.G.R. 2-2254/2020.

Strutture di tipologia A bis)

- Per offrire ospitalità a persone autosufficienti e parzialmente non autosufficienti è prevista la possibilità che il servizio ricomprenda, oltre all'ospitalità in strutture di cui al punto precedente anche a supporto di operatori socio sanitari o di altri operatori tra quelli individuati dalla Deliberazione della Giunta Regionale 20 marzo 2020, n. 4-1141 ed il necessario supporto infermieristico, in base a requisiti gestionali previsti dalla Regione Piemonte per l'"Albergo Assistito"

S.C. Distretto Biella

Direttore f.f.: Dr.ssa Barbara Bragante
distretto.biella@aslbi.piemonte.it

(il servizio di colazione, pranzo e cena, il cambio e la sanificazione della biancheria al massimo ogni tre giorni, 2 operatori socio-sanitari ogni 20 ospiti, un infermiere professionale che effettua 3 passaggi diurni di due ore per 20 ospiti, la reperibilità infermieristica h24).

Strutture di tipologia B)

- Strutture per persone positive al COVID 19 asintomatiche o paucisintomatiche per anziani, disabili, persone affette da dipendenze patologiche/patologie psichiatriche:
 - o Strutture residenziali “sanitarie”, “socio-sanitarie” e “sociali” individuate nell’Allegato “A” della D.G.R. n. 25-12129/2009, totalmente vuote, interamente dedicate e non utilizzate per le finalità proprie, nel rigoroso rispetto dei requisiti di cui al punto 2 dell’Allegato 1 alla D.G.R. 2-2254/2020;
 - o Strutture residenziali per la Salute Mentale (di cui alla D.G.R. 19 settembre 2016, n. 29-3944 e s.m.i) e per le Dipendenze Patologiche (di cui alla D.G.R. 28 settembre 2009, n. 61-12251 e s.m.i), totalmente vuote, interamente dedicate e non utilizzate per le finalità proprie, nel rigoroso rispetto dei requisiti di cui al punto 2 dell’Allegato 1 alla D.G.R. 2-2254/2020;

REQUISITI STRUTTURALI, GESTIONALI E ORGANIZZATIVI INDEROGABILI

I requisiti strutturali, gestionali e organizzativi inderogabili sono definiti al punto 2 dell’Allegato 1 alla D.G.R. 2-2254/2020.

In particolare, stante che l’attivazione dei posti letto di cui alle presenti linee guida è subordinato al nulla osta del DIRMEI sulla base del fabbisogno:

- Le strutture dovranno garantire il rispetto delle misure per la prevenzione e il contrasto dell’infezione da SARS COV2 e della patologia correlata (COVID-19) già definite da specifiche norme o da circolari ministeriali e dalle linee guida allo scopo emanate dall’ISS nonché dalle autorità regionali preposte alla gestione dell’emergenza in riferimento agli ospiti, al personale e all’accesso in sicurezza di eventuali soggetti esterni;
- Tutte le strutture private che entrano a far parte della rete dei servizi territoriali di cui in argomento devono essere in possesso dei necessari titoli di autorizzazione previsti dalla specifica disciplina di riferimento;
- Potranno essere convenzionate delle strutture deputate all’assistenza di pazienti COVID positivi anche strutture che non siano in possesso dell’accreditamento ex art. 8 quater del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ove previsto;
- In ogni caso, dovrà trattarsi di strutture “terra/cielo” interamente dedicate a pazienti covid positivi e completamente separate da altri corpi di fabbrica/strutture;
- Le strutture individuate devono essere totalmente vuote, interamente dedicate e non utilizzate per le finalità loro proprie, nel rigoroso rispetto dei requisiti di cui al punto 2 dell’Allegato 1 alla D.G.R. 2-2254/2020;
- Il personale dedicato dovrà occuparsi esclusivamente dell’assistenza di pazienti COVID positivi e dovrà essere specificamente formato in tal senso;
- L’assenza del rischio legionellosi (a tutela dei pazienti fragili e defedati);
- Nelle strutture di cui al presente bando, con riguardo alle prestazioni assistenziali da erogare all’attivazione dei posti letto, si precisa che:

S.C. Distretto Biella

Direttore f.f.: Dr.ssa Barbara Bragante
distretto.biella@aslbi.piemonte.it

- Le prestazioni dovranno essere erogate nel rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di autorizzazione previsti dalle disposizioni normative e vigenti in materia;
- L'Assistenza medica degli utenti inseriti è affidata ai MMG/PLS coadiuvati, se necessario, dalle Unità Speciali di Continuità Assistenziale di cui all'art. 8 del D.L. 9 marzo 2020, n. 14;
- Nell'ambito delle RSA dovranno essere rispettate anche le seguenti disposizioni:
 - L'assistenza protesica ed integrativa siano garantite ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. n. 85-6287/2013 e, in quanto applicabili, dalla D.G.R. n. 47-7790 del 30.10.2018 e s.m.i. nonché dagli atti attuativi delle suddette deliberazioni predisposti dal Settore competente della Direzione Sanità e Welfare;
 - L'assistenza farmaceutica sia garantita ai sensi della normativa vigente e, in particolare, di quanto previsto dalla D.G.R. n. 85-6287 del 2.8.2013 in quanto applicabili;
 - Sono fatte ferme le competenze assistenziali dei MMG coadiuvati, ove necessario, dalle USCA, per la gestione clinica degli ospiti e del Direttore Sanitario delle strutture, quale responsabile della corretta applicazione delle misure igienico sanitarie generali e specifiche;

RICONOSCIMENTO ECONOMICO

Nelle fattispecie di struttura di cui alle lettere A) e A bis)

Il servizio di ospitalità (ricomprensente pasti, biancheria, smaltimento rifiuti urbani) dovrà fare riferimento ai seguenti valori: 50,00 euro/die a camera singola.

Rispetto al suddetto valore di riferimento:

- Sono ammesse oscillazioni in aumento entro un +20%, se giustificate da motivati servizi e fabbisogni logistici emergenti;
- Sono sempre ammesse oscillazioni in diminuzione.

Nelle fattispecie di struttura di cui alla lettera B)

L'attività erogata sarà remunerata secondo le tariffe vigenti per ogni tipologia di struttura. Sono tuttavia ammesse maggiorazioni in relazione a servizi suppletivi e costi correlati alla gestione dell'ospite. L'incremento in questo caso non potrà superare il 20% della tariffa.

In tutte le suddette fattispecie, verrà riconosciuto altresì il rimborso del costo dei DPI a seguito di documentata rendicontazione delle spese sostenute, nell'importo massimo di Euro 2,70, per ogni unità di personale coinvolta nella gestione del paziente, a giornata assistenziale (importo definito in base ai valori indicati nella relazione istruttoria agli atti della Direzione Sanità, id. n. 69 del 4.11.2020).

CONTROLLI PREVENTIVI

Prima di procedere alla stipula del contratto di convenzionamento, la cui durata massima dovrà essere limitata al periodo dell'emergenza, l'ASL procederà a richiedere all'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.) regionale (Arpa Piemonte) una verifica, mediante sopralluogo, del rispetto delle condizioni di sicurezza previste per la gestione all'interno delle stesse di pazienti COVID positivi.

Tutte le verifiche effettuate dovranno essere annotate nel verbale di sopralluogo dell'O.T.A..

S.C. Distretto Biella

Direttore f.f.: Dr.ssa Barbara Bragante
distretto.biella@aslbi.piemonte.it

Al termine delle valutazioni condotte verrà redatta apposita certificazione di idoneità della struttura da parte del responsabile dell'O.T.A..

Tale certificazione dovrà essere richiamata all'interno del procedimento di assegnazione del servizio.

Di tale idoneità al funzionamento l'ASL darà comunicazione al Sindaco competente per territorio.

MODALITA' DI CONVENZIONAMENTO DELLE STRUTTURE

Tra le strutture che abbiano manifestato interesse al presente avviso, la scelta sarà rimessa alla libera contrattazione dell'ASL e potrà avere alla base parametri di ordine economico ovvero potrà essere effettuata sulla base della maggiore o minore idoneità delle strutture a soddisfare le esigenze emergenti in relazione all'andamento dell'epidemia e, quindi, anche in relazione alla capacità ricettiva e dislocazione logistica delle stesse.

INSERIMENTO DEI PAZIENTI

I pazienti saranno inseriti dall'ASL secondo criteri di appropriatezza.

Resta fermo che tutte le strutture individuate in presenza di posti disponibili, potranno accogliere in caso di necessità anche pazienti provenienti da realtà territoriali diverse da quelle indicate nel bando di ricerca, previo nulla osta dell'ASL che le ha convenzionate.

TERMINE e MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Entro le ore 12.00 di venerdì 20 novembre 2020, tramite PEC all'indirizzo ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it

Nell'oggetto dovrà essere indicato **PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 2-2254 DEL 11.11.2020 per la disponibilità di strutture alberghiere / RICETTIZIE EXTRA ALBERGHIERE / RESIDENZIALI "SANITARIE", "SOCIO SANITARIE" E "SOCIALI"**.

Il titolare della gestione del procedimento è la S.C. Distretto Biella.

Ponderano, lì 13 novembre 2020

F.to in originale
Il Direttore f.f. S.C. Distretto Biella
Dr.ssa Barbara Bragante

SLR/